

**CARCERE  
E PROTESTE  
CARCERARIE**

**RIVOLUZIONE COMUNISTA**

# INDICE

<i>PRESENTAZIONE</i>	pag. 3
<i>Parte prima: Il nuovo sistema penitenziario</i>	5
Cap. 1: Vendetta e premio i due strumenti della politica criminale dello Stato	5
Cap. 2: Il nuovo «regolamento» carcerario un po' di cipria su una realtà di schifo	12
<i>Parte seconda: L'epoca del furore punitivo</i>	14
Cap. 3: La campagna di Stato sulla «discrezionalità» della pena	14
Cap. 4: Il marciame parlamentare approva il «pacchetto sicurezza»: modello penale da «tolleranza zero»	16
Cap. 5: Il carcere duro, previsto dal 41 bis per i boss, esteso ai condannati per reati di «terrorismo e di eversione»	20
<i>Parte terza: Massacri e agitazioni nelle carceri</i>	22
Cap. 6: Dopo i pestaggi contro i detenuti le guardie carcerarie ricattano il governo con lo «sciopero bianco»	22
Cap. 7: Senza la rivolta dei detenuti l'amnistia e il condono restano merce di scambio tra governo e opposizione	23
Cap. 8: Le proteste carcerarie hanno impensierito i politici ma non sono bastate a piegarli e a strappare «misure di clemenza»	25
Cap. 9: Bestiale massacro di detenuti di sinistra nelle carceri turche	27
Cap. 10: Costruire case per i senzatetto non carceri	28
Cap. 11: No all'«indultino». Per un indulto incondizionato di tre anni	30

## PRESENTAZIONE

*Da anni i detenuti chiedono un condono incondizionato per alleggerire le sofferenze umilianti della carcerazione attuale. E hanno fatto, e stanno facendo, una serie di proteste pacifiche a sostegno di questa richiesta. E non solo di questa. Più volte hanno sospeso o frenato la loro azione convinti di avere l'indulto a portata di mano. Ma non è stato così: le loro aspettative sono state deluse tanto dalla maggioranza di governo quanto dall'opposizione, nonostante le sonore promesse fatte dall'una e dall'altra.*

*In questi anni, d'altra parte, le condizioni di detenzione sono andate peggiorando in tutti gli istituti di pena e case circondariali. E ciò, fondamentalmente, a causa della politica securitaria promossa dagli ultimi governi, che ha portato e porta nelle carceri un numero crescente di giovani e di extracomunitari; nonché della gestione economizzatrice praticata dal ministero e dal DAP, che ha trasformato le carceri in reclusori disumani, senza le cose minime indispensabili; per non parlare del clima di intimidazione. Quindi le ragioni della protesta crescono e si esasperano in modo continuo.*

*Ora le proteste incidono se sono radicali. E se esprimono una volontà decisa di lotta. Senza questa volontà sia il condono che le altre richieste continueranno a slittare o si tradurranno in una beffa. I detenuti sono quindi chiamati a dare maggiore energia e carica alla loro protesta. E soprattutto a tenere nelle proprie mani l'iniziativa dell'azione senza fidarsi di chi non può vendere che fumo.*

*Il presente opuscolo vuole dare il suo modesto contributo alla comprensione di questi due compiti.*

*Tecnicamente l'opuscolo si divide in tre parti. La prima parte traccia le linee del sistema penitenziario, partendo dalla legge Gozzini, il*

*cui impianto costituisce l'intelaiatura dell'ordinamento vigente. Le modifiche successive sono minime, a parte il nuovo regolamento carcerario. La seconda parte delinea il punitivismo feroce con cui il potere protegge patrimonio e finanza nella crisi sociale che dilacera il sistema. La terza parte è dedicata alle proteste carcerarie.*

*Infine un'avvertenza. Le parti e i capitoli, di cui esse si compongono, vanno letti e riflettuti tenendo conto delle date in cui i singoli pezzi sono stati elaborati.*

*Quanti hanno interesse ad approfondire la tematica carceraria e a dare appoggio alle lotte dei detenuti possono rivolgersi alla nostra organizzazione, prendendo contatto direttamente con le nostre sedi, oppure scrivendo a Rivoluzione Comunista P.za Morselli 3 - 20154 Milano.*

*Milano 6 dicembre 2002*

*L'Esecutivo Centrale  
di Rivoluzione Comunista*

**SEDI DI PARTITO – Milano:** P.za Morselli 3 aperta tutti i giorni dalle ore 21. **Busto Arsizio:** via Stoppani 15 (quartiere Sant'Anna uscita A8 e superstrada Malpensa) presso il «Circolo di Iniziativa Proletaria» aperta il lunedì martedì venerdì dalle ore 21.

**SITO INTERNET:** [digilander.iol.it/rivoluzionecom](http://digilander.iol.it/rivoluzionecom)  
e-mail: [rivoluzionec@libero.it](mailto:rivoluzionec@libero.it)

# PARTE PRIMA

## IL NUOVO SISTEMA PENITENZIARIO

### CAP. 1

#### VENDETTA E PREMIO I DUE STRUMENTI DELLA POLITICA CRIMINALE DELLO STATO

La modifica alla legge carceraria, apportata con la legge 10 ottobre 1986 n. 663 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 241 del 16/10/86, è stata qualificata dall'ambiente ministeriale e giudiziario come una *svolta umanitaria*. Una svolta all'insegna dell'indirizzo *meno carcere più premialità*. Non c'è dubbio che la recente modifica alla legge penitenziaria del 1975 rappresenti una *svolta* nella politica carceraria. Ma bisogna vedere in che senso e in che direzione. Ce ne occupiamo con queste annotazioni.

Intanto, per stabilire la portata delle modifiche, sono necessari alcuni cenni sulla legge originaria.

#### *L'ordinamento penitenziario negli ultimi 50 anni*

Negli ultimi 50 anni, e fino al 1975, ha dominato, senza interruzione, nonostante i *precetti costituzionali*, l'ordinamento penitenziario fascista. Il carcere fascista, come pure il carcere democratico, si sono fondati sulla *rigidità* e immodificabilità della pena detentiva. Il condannato non poteva lasciare il carcere se non dopo aver espiato interamente la pena, a meno che non venisse ammesso alla *liberazione condizionale* (art. 176 c.p.) o usufruisse del condono. La possibilità di evitare al trasgressore la carcerazione era amministrata dai giudici di merito, attraverso la *sospensione condizionale della pena*, grazie alla quale il condannato a pena detentiva, oggi non superiore ai due anni,

non scontava la pena. Il sistema carcerario fascista e postfascista, è stato, quindi, fino al 1975, basato sulla immodificabilità della pena, la cui esecuzione era interamente affidata ai direttori delle carceri, svolgendo il *magistrato di sorveglianza* ruoli eminentemente burocratici.

Questo sistema carcerario, rigido e inadeguato rispetto alla mobilità del lavoro e alla duttilità della politica criminale dello Stato, viene modificato dalla legge 26 luglio 1975 n° 354. Questa legge rappresenta la vera *svolta* nel sistema penitenziario italiano. Prima di tutto attenua il principio di rigidità della pena, introducendo le prime misure alternative al carcere. In secondo luogo opera una differenziazione nel trattamento carcerario dei detenuti in base alla *pericolosità*, inasprendo l'esecuzione delle pene maggiori e ammorbidendo quella delle pene minori. Infine l'esecuzione delle pene viene *giurisdizionalizzata* mediante la creazione di appositi *Uffici di Sorveglianza* e l'attribuzione al giudice di *sorveglianza* di una vasta gamma di compiti (ispettivi, consultivi, deliberativi, prevenzionali).

Le nuove misure alternative alla detenzione sono: l'affidamento in prova al servizio sociale, la semi-libertà, le licenze preliberatorie, la liberazione anticipata. Delle quattro la tipica misura alternativa al carcere è l'affidamento in prova al servizio sociale: un esperimento cui possono essere ammessi soltanto i condannati che abbiano riportato una pena detentiva non superiore a due anni e mezzo (art. 47), con esclusione dei reati di rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina od estorsione.

La semi-libertà (art. 48-51) è una concessione a chi deve scontare la pena dell'arresto, una pena breve, o ha già scontato metà della pena, di uscire dal carcere per una parte del giorno al fine di lavorare o studiare. La licenza al semi-libero (art. 52) e la liberazione anticipata (art. 54) consistono in uno sconto di pena: 45 giorni all'anno massimo di licenza, abbuono di 20 giorni per ogni semestre di carcere.

In conclusione tre sono i cardini della riforma penitenziaria: a) il trattamento differenziato dei detenuti, chiamato dalla legge *individualizzazione del trattamento rieducativo*; b) la sottomissione effettiva del condannato alle prescrizioni e interdizioni impartite dal magistrato di sorveglianza, chiamata *pratica effettiva di risocializzazione*; c) il ruolo centrale del magistrato di sorveglianza.

Le modifiche di ottobre ampliano e approfondiscono questi tratti. E poiché la legge penitenziaria è solo uno strumento operativo della legge penale, è opportuno, in secondo luogo, fare un accenno alle modifiche al sistema penale apportate dalla legge del 1981.

## *Il nuovo articolato sistema di pene e sanzioni*

La legge 24/11/1981 n° 689, intitolata limitativamente *modifiche al sistema penale*, innova profondamente il sistema punitivo dotando l'apparato repressivo dello Stato di nuovi, più capillari e aggressivi, mezzi di intervento. Inasprisce le pene, detentive e pecuniarie; prevede nuove pene accessorie; depenalizza e ripenalizza un numero cospicuo di trasgressioni; detta una nuova disciplina delle sanzioni amministrative imperniata sull'applicazione automatica del sequestro e della confisca; stabilisce nuove misure alternative della detenzione e sanzioni sostitutive alla pena. In breve codifica il *diritto punitivo premiale*, fondato sul principio: *tutti sono punibili, i benefici debbono essere meritati*.

Ai fini del nostro argomento meritano un obbligato richiamo le misure alternative al carcere e le sanzioni sostitutive.

Le misure alternative al carcere sono: la *semi-detenzione* e la *libertà controllata*. Le sanzioni sostitutive: la pena pecuniaria. La disciplina di queste misure e sanzioni è contenuta nell'art. 53 che stabilisce: *“Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di sei mesi può sostituire tale pena con la semi-detenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un mese può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente”*, cioè multa o ammenda. Si tratta di una nuova tipologia di pene, che diversifica il sistema sanzionatorio, consente al giudice di cognizione di esercitare in base alla gravità del reato - alla *capacità a delinquere* e al *reinserimento sociale* del condannabile (art. 58) - scelte di politica criminale, prima precluse.

Concludendo su questo secondo richiamo, possiamo sintetizzare in questi termini i caratteri essenziali del nuovo sistema sanzionatorio:

1°) la pena detentiva rimane il pilastro del sistema punitivo e sanzionatorio;

2°) le innovazioni hanno articolato questo sistema rendendolo adattabile (efficace) a ogni tipo di trasgressione;

3°) l'insieme delle sanzioni mira a statalizzare il comportamento individuale, coercendo o incentivando la condotta verso comportamenti di ottemperanza;

4°) il giudice diviene l'arbitro nella scelta, dal ventaglio di sanzioni, del tipo di pena più adatta (efficace).

### ***Sorveglianza speciale e forti incentivi alla buona condotta***

Dopo questi cenni preliminari, è agevole capire e inquadrare la novella modifica al regime carcerario. Come sviluppo e approfondimento della strategia del trattamento differenziato, codificata nel 1975, e come espressione aggiornata del nuovo *sistema penale*, le modifiche di ottobre combinano, in una morsa stringente, il principio della punizione spietata e inflessibile e quello opposto dei premi incentivanti e elastici. Entrambi convergenti allo stesso fine: alla sottomissione completa, forzata o consensuale, del detenuto alle *terapie* impartite dal Ministero. Il primo applicato ai detenuti antagonisti; il secondo ai collaboratori.

Il testo di legge si compone di 32 articoli che, nell'insieme, aggiornano: a) il contenuto del trattamento carcerario; b) la gestione delle misure alternative alla pena; c) la riorganizzazione degli uffici del giudice di sorveglianza. I primi articoli (1, 2, 3) sono dedicati al *regime di sorveglianza particolare*. È il nuovo, più grave, trattamento applicato ai detenuti ritenuti *pericolosi*: prigionieri politici, nazionalisti arabi, autori dei più gravi reati contro il patrimonio, ecc.. L'amministrazione penitenziaria è autorizzata ad adottare tutte le restrizioni che ritiene necessarie, nei confronti dei detenuti *differenziati* per il mantenimento dell'*ordine* e della *sicurezza*; nonché il visto di controllo sulla corrispondenza (art. 3). L'art. 10 contiene, poi, una disposizione limitativa di ordine generale, stabilendo che "*in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di Grazia e Giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati*". La nuova disciplina abroga, così, l'art. 90 reso famigerato dalle rivolte carcerarie degli anni scorsi, ma aggrava la situazione per i detenuti antagonisti.

Il *regime di sorveglianza particolare* è il nuovo e più sofisticato intervento penitenziario, attraverso cui la Direzione Generale degli istituti di prevenzione e pena opera la disgregazione-spersonalizzazione del detenuto antagonista e ne previene o sabotava l'attività aggregatrice dei compagni di prigionia. Esso (e, con esso, il contrapposto regime *premiale*) si presenta oggi praticabile dalla *Direzione*

*Generale* e direttori carcerari, sul piano tecnico-logistico, in quanto: a) l'insieme di istituti di prevenzione e pena è stato riorganizzato e strutturato in carceri di massima sicurezza, sezioni speciali e braccetti delle case circondariali, case circondariali e mandamentali; b) tutto il complesso di nuove carceri in costruzione è ordinato secondo i criteri di massima sicurezza e attrezzato per i trattamenti individualizzati; c) la *Direzione Generale* dispone del centro elettronico, che la collega a tutte le carceri; d) c'è un continuo potenziamento del personale e degli agenti di custodia. Come l'inferno dantesco, la nuova legge porta scritto: **lasci ogni speranza il detenuto ribelle o antagonista, dal carcere si esce solo con la collaborazione.** Ecco, quindi, lo *spirito umanizzatore*, la *morale*, della legge: carcere duro per chi resiste, premi per chi s'inchina.

### *I permessi premio*

Sull'opposto versante della *premieria*, la nuova legge istituisce i *permessi premio*. La possibilità di uscire temporaneamente dal carcere è prevista (art. 9) a favore dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni, inoltre a favore dei condannati a pena maggiore purché ne abbiano scontato un quarto, 10 anni nel caso di ergastolo. I *permessi* possono avere la durata massima di 15 giorni, e non superare i 45 giorni l'anno. Vengono concessi dal magistrato di sorveglianza sentito il direttore del carcere e sono dati "*quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali*".

### *Affidamento in prova*

L'art. 11 perfeziona l'istituto dell'*affidamento in prova al servizio sociale*, eliminando la preclusione dovuta al tipo di reato, elevando il limite della condanna a tre anni, abbreviando ad un mese il tempo di osservazione in carcere. È previsto, inoltre, che può essere ammesso all'esperimento chi, trovandosi in libertà provvisoria, abbia mantenuto, prima della condanna, buona condotta. Infine l'art. 12 prevede casi particolari di affidamento per tossicodipendenti e alcoolodipendenti. La nuova disciplina dell'*affidamento*, liberandosi dal vincolo del reato, esemplifica la *nuova frontiera* del diritto penale attestando che nella

società criminalizzata d'oggi il tipo di reato non conta, conta la pena e il comportamento del soggetto. Così articolata, la misura è una scappatoia per quanti - imprenditori, professionisti, grossi medi e piccoli burocrati, ecc. - siano incappati nelle maglie della giustizia.

### ***Detenzione domiciliare***

La nuova disciplina penitenziaria, oltre ai *permessi premio*, contempla inoltre una nuova misura alternativa al carcere: la *detenzione domiciliare*. Questa consiste nella possibilità di scontare, nella propria abitazione o in altro luogo, la reclusione non superiore a due anni (art. 13), quando si tratta di donna incinta o che allatta o con bimbi inferiori a tre anni; oppure di persona inferma, di anziani ultrasessantacinquenni o di minori degli anni 21 purché per comprovata ragione di salute, studio, lavoro, famiglia (1).

Per quanto riguarda il trattamento retributivo, viene abolita la trattenuta dei tre decimi sulle retribuzioni ricevute dai detenuti.

### ***Semi-libertà***

Anche la misura della semi-libertà è resa più elastica nel senso che, quando i risultati della osservazione lo consentano, questa è concessa anche senza avere scontato metà della pena. Può, inoltre, goderla, prima dell'inizio dell'esecuzione, chi, avendo riportato condanna all'arresto o alla reclusione non superiore a sei mesi, dimostri volontà di *reinserimento nella vita sociale*. Il condannato all'ergastolo è ammesso alla semi-libertà dopo 20 anni di carcere.

### ***Liberazione anticipata***

Per quanto concerne la liberazione anticipata, la riduzione della pena è elevata a 45 giorni, per semestre di pena espiata.

Disposizione generale applicabile a tutte le misure alternative è che qualunque trasgressione alle prescrizioni di legge o alle interdizioni del magistrato è punita, oltre che con la revoca, con sanzioni e pene.

### ***Potenziamiento degli uffici di sorveglianza***

La sezione di sorveglianza cede il posto al *Tribunale di sorveglianza*, composto di due giudici e da due esperti. Il *Tribunale di sorve-*

*glianza* concentra tutta la materia dell'esecuzione penale. Decide con ordinanza: l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semi-libertà, la liberazione condizionale, la liberazione anticipata, la revoca o cessazione delle predette misure, il rinvio obbligatorio o facoltativo delle pene detentive (art. 146-147 C.P.); nonché ogni altro provvedimento attribuito dalla legge e, in sede di appello, i ricorsi relativi alla pericolosità, alle misure di sicurezza, alla revoca della dichiarazione di delinquenza abituale o professionale. Il collegio deve essere presieduto da un magistrato di cassazione o, nelle sezioni distaccate, da uno di appello. Davanti al *Tribunale* si procede con la sola procedura di sorveglianza, che prevede una fase di merito e una di legittimità in cassazione.

Infine l'art. 31, con disposizione particolare, abroga l'art. 204 C.P. relativo alla presunzione di pericolosità e stabilisce che "*tutte le misure di sicurezza personale sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa*".

### ***Una miscela esplosiva***

La nuova legge carceraria combina, dunque, sorveglianza speciale e premio nell'unico scopo di flessibilizzare la popolazione carceraria alla politica statale. Questa combinazione contiene una *miscela esplosiva*: provoca litigiosità e conflitti tra detenuti, genera corruzione e angherie; favorisce, alla resa dei conti, nuove e più imponenti rivolte carcerarie.

Per il Ministero, per *Magistratura Democratica*, è finito il carcere afflittivo. Il carcere sarebbe diventato il punto di partenza per il *progetto di recupero* del condannato. E la pena lo strumento di *risocializzazione*. Più lo Stato ha sviluppato, potenziato, articolato il sistema e la metodologia punitiva; e più le sinistre istituzionali hanno mistificato questo processo con una pretesa *decarcerizzazione* e *risocializzazione* del condannato. La pretesa trasformazione dei mezzi di coercizione (carceri e pene) in strumenti di recupero sociale (rispetto della personalità del condannato, assicurazione del lavoro e dell'alloggio, socialità, ecc.) è raffinata ipocrisia (l'art. 21, che prevede il lavoro esterno al carcere, ne è un monumento)!

Nella società attuale la pena è essenzialmente vendetta: strumento repressivo della classe dominante a difesa dei propri interessi e privilegi (*difesa sociale*). Una giustizia ugualitaria, socializzante, è completamente estranea allo spirito vendicativo. Non resta, quindi, che combat-

tere, lottare, dovunque, in tutti i modi e con tutti i mezzi possibili, contro il sistema carcerario ammodernato e contro gli apparati statali di repressione e controllo. Solo la *giustizia proletaria* e, più avanti, la *giustizia comunista*, cancellerà la pena-vendetta dalla vita sociale e trasformerà la coercizione in una disapprovazione pubblica, basata sullo sviluppo della coscienza e della responsabilità sociali.

(da R.C. dicembre 1986)

## CAP. 2 IL NUOVO «REGOLAMENTO» CARCERARIO UN PO' DI CIPRIA SU UNA REALTÀ DI SCHIFO

*Il potere sempre più avvitato nella politica di sicurezza, di trattamento flessibile e differenziato, di potenziamento tecnologico dei controlli.*

*Il carcere non è un luogo di riabilitazione ma di mortificazione. L'unica «umanizzazione» del carcere è liberare i proletari e distruggerlo. (dal Supplemento 16/9/2000)*

Il 6 settembre è entrato in vigore il nuovo regolamento carcerario (il D.P.R. 30/6/2000 n° 230 apparso sulla G.U. 22/8/2000 Suppl. n° 195) che va a sostituire il vecchio (il D.P.R. 29/4/76 n° 431) durato quasi 25 anni. Esso dedica al *trattamento penitenziario* 109 dei 136 articoli complessivi suddivisi in sei capi: 1°) principi direttivi (artt. 1-5); 2°) condizioni generali (artt. 6-21); 3°) modalità di trattamento (artt. 22-68); 4°) regime penitenziario (artt. 69-93); 5°) assistenza (artt. 94-95); 6°) misure alternative alla detenzione (artt. 96-109). Lo scopo dichiarato è quello di «*aprire il carcere all'interno*» e di dare ai detenuti la possibilità di «*formarsi e di apprendere un mestiere*». Esso fa sfoggio di *buoni propositi*; stabilendo, ad esempio, in materia di *servizi igienici* (art. 7) che in cella ci sia la doccia con il bidè per le donne, o in materia di *vitto* (art. 13) che funzioni una cucina per ogni 200 detenuti, o in materia *sanitaria* che il detenuto possa ricorrere a proprie spese a trattamenti medici ad opera di sanitari di fiducia (art. 17), o in materia di *assistenza alle gestanti* (art. 19) che si organizzino asili

nido, o che si possano portare in cella radio e computer portatili. Ma questi *buoni propositi* restano lettera morta in quanto per realizzare i *servizi* assicurati bisognerebbe rifare l'intero sistema carcerario, che è stato costruito per segregare il detenuto, per farlo soffrire e per umiliarlo. Come è ben noto, e non solo agli esperti della materia, pur esistendo norme specifiche che escludono la permanenza di sieropositivi di ammalati di Aids di tossicodipendenti le carceri sono affollate da queste tipologie di detenuti. La questione non è certo quella o solo quella di debellare i *regolamenti ombra*, come pensano certi *tutori onorifici dei detenuti*; ma è quella di abolire le carceri come luoghi di segregazione. Nell'immediato col nuovo regolamento (ci occuperemo in un altro momento di *formazione e mestiere*) cambiano solo alcuni dettagli: i colloqui potranno essere 6 anziché 4 mensili e le telefonate settimanali anziché quindicinali purché non ci sia di mezzo il *regime di sorveglianza particolare* e quello più severo del 41 bis. Quindi si è spruzzata un po' di cipria su un bubbone purulento.

La situazione carceraria è una realtà di progressiva invivibilità in quanto la politica penitenziaria del potere è ispirata alla *tolleranza zero*, all'approfondimento della *linea premiale* di corruzione-subordinazione, al potenziamento tecnico degli strumenti di coercizione e di controllo. Si parla di *menu più decorosi* quando la spesa tabellare per il vitto si aggira sulle 4.000 lire al giorno; o di *clima più aperto* quando l'intimidazione degli agenti si fa più forte; o di *aprire il carcere all'esterno* quando diventano sempre più difficili i colloqui per la disseminazione di microspie; o di alleggerire i controlli notturni e le perquisizioni quando il clima carcerario si è fatto più rovente. Quindi si tratta di sonore prese in giro. E poi si nascondono le difficoltà reali: i tempi di accesso al carcere che si sono allungati; e i contatti coi detenuti che si fanno sempre più difficili per la «scarsenza» o l'indisponibilità degli agenti di custodia, senza dei quali il carcere è inaccessibile. Dunque, con la pretesa dell'umanizzazione della realtà interna al carcere, il nuovo *regolamento* copre il nuovo livello di disumanizzazione e credibilità verso cui procede la realtà carceraria.

## PARTE SECONDA

# L'EPOCA DEL FURORE PUNITIVO

### CAP. 3

#### LA CAMPAGNA DI STATO SULLA «DISCREZIONALITÀ» DELLA PENA

*Un attacco furioso e mistificatore contro giovani, disoccupati, extracomunitari, poveri Nel nostro sistema penale non solo le pene sono elevatissime ma si scontano ancor prima della condanna. Questa è la «regola» per la massa di detenuti. Solo ricchi e benestanti sfuggono al carcere. Comunque la pena non può garantire la sicurezza che dipende da cause sociali e politiche.*

*Il «braccialetto elettronico» un costoso, obbrobrioso, inutile, strumento di controllo. Abbasso la canea reazionaria! Termini brevi di custodia cautelare! Piena assistenza ai non abbienti! Fuori i proletari dalle galere; dentro i padroni! (dal Supplemento 1/9/1999)*

Sappiamo che la *priorità* del governo è la *sicurezza*, l'attacco ai disoccupati ai giovani e ai proletari a difesa spietata della proprietà privata. Non ci sorprende perciò il martellamento quotidiano sulla *discrezionalità* della pena, sui *criminali* che entrano ed escono dal carcere come a casa propria, sull'*ampliamento* dei poteri di polizia, sui nuovi strumenti di controllo nei confronti dei detenuti a domicilio tipo il *braccialetto antifuga*. Non ci sorprende, ma dobbiamo occuparcene per *misurare* il *grado di reazionalità* cui è giunta la coalizione di governo; e, dietro di esso, le pedine più importanti degli apparati di repressione e controllo dello Stato.

L'11 agosto il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino, Mario Vaudano, inforcando il cavallo *sicurezza*, propone: a) l'esecutività della sentenza di 1° grado; b) la consultazione delle vittime nella concessione delle *misure alternative*; c) il coinvolgimento del giudice di merito nella concessione di queste *misure* (perora riservate al

Tribunale di Sorveglianza). Il 16 agosto il ministro per gli interni, Rosa Russo Iervolino, volando da Gela a Milano, pronuncia frasi sconcertanti con evidente ignoranza del sistema penale come: «*le pene devono essere concretamente scontate*» e «*deve esserci un meccanismo di controllo dell'effettività della pena*». Quasi contemporaneamente il presidente della Camera, Violante, e il responsabile delle carceri, Caselli, si dichiarano d'accordo sull'istituzione del *bracciale elettronico*. Ayala aggiunge che il nuovo mezzo di controllo non costerebbe molto in quanto basta collocare davanti un monitor un ristretto numero di poliziotti. Il neoprocuratore di Milano, D'Ambrosio, consigliando di lasciare il *bracciale*, reclama due *ritocchi normativi*: a) la notifica *normale*, non mediante consegna al condannato, dell'invito a richiedere entro 30 giorni le *misure alternative* per le pene sotto i tre anni; b) l'arresto immediato del condannato e il giudizio direttissimo nel caso di assenza dal domicilio. Tutto questo *martellamento* è un attacco furioso, mistificatore e peraltro inconcludente, in particolare nei confronti della cosiddetta *micro-criminalità*. Nel denunciarlo fermamente osserviamo.

1°) Nel nostro codice le pene sono altissime e la maggior parte dei detenuti le sconta prima di qualsiasi sentenza dato che una persona può restare in *custodia cautelare* fino a 6 anni.

2°) I detenuti, che non si uniformano alle regole disciplinari e corrottive del carcere, scontano oltre alla condanna subita le condanne supplementari per le denunce *vendicative* degli agenti penitenziari e non godono di alcuna riduzione della pena.

3°) Le carceri sono piene di giovani senza lavoro, di extracomunitari, di tossico-dipendenti, ladruncoli, rapinatori, ecc.; che di norma scontano tutta la pena e non possono accedere a nessuna *misura alternativa*, in quanto non hanno né una famiglia dietro, né un lavoro da indicare in cambio, né spesso un semplice domicilio.

4°) L'esecutività della sentenza di 1° grado, o di quella *conforme* di 2° grado, mentre non serve a ridurre il tasso di criminalità che dipende dal modello sociale non dalla *deterrenza* della pena, trasformerebbe per converso l'esecutività in carcere preventivo.

5°) La consultazione delle vittime nella concessione delle *misure alternative* riporterebbe in auge la *legge del taglione*, affossando l'ossannato principio che la *civiltà giuridica comincia quando la pena non è più una ritorsione della vittima sul reo* nonché il filosofema che la pena è comminata *nell'interesse della collettività*.

6°) Il coinvolgimento del giudice di merito (*rigidificazione* della

pena) sposterebbe il perno della valutazione giudiziale dal comportamento carcerario e dalla *rieducatività* all'entità del fatto-reato precludendo ogni *risocializzazione* del condannato.

7°) Infine i detenuti che scontano pene fuori dal carcere sono attualmente 35.000 circa: 26.000 affidati in prova ai servizi sociali; 4.000 in semi-libertà; 5.000 in detenzione domiciliari. A questi condannati definitivi bisogna aggiungere 10.000 imputati in attesa di processo posti agli arresti domiciliari. Si ha così un totale di *custodializzati* nel quartiere e a casa di 45.000 circa. Il 99 e passa per cento di questi *custodializzati* fuori dal carcere rispetta alla lettera le *prescrizioni* impartite dall'autorità giudiziaria e da quella di pubblica sicurezza. Pertanto l'*allarme evasione* e le critiche *alla Gozzini* sono solo strumentali, false e intrise di furore punitivo.

Concludendo, tutta questa campagna contro l'*ineffettività* della pena e la *criminalità* in nome della *sicurezza* è un'orgia di *militarismo sanguinario*.

CAP. 4  
IL MARCIUME PARLAMENTARE  
APPROVA IL «PACCHETTO SICUREZZA»:  
MODELLO PENALE DA «TOLLERANZA ZERO»

*Inasprite le pene per i furti. Potenziati i meccanismi repressivi: processuali, investigativi, prevenzionali. L'esercito impiegato stabilmente nel controllo del territorio.*

*È una «taglia contro la miseria»: contro disoccupati, precari, immigrati, giovani e giovanissimi senza salario e senza base di vita.*

*Rendere colpo su colpo alle forze di repressione, pubbliche e private.*

*Formare in ogni quartiere i «gruppi di autodifesa». Raggrupparsi nel «fronte proletario». Scatenare la guerra sociale contro il potere statale. (dai Supplementi 16/3 e 1/4/2001)*

Il 6 marzo il Senato ha approvato definitivamente il «*pacchetto sicurezza*». L'approvazione è avvenuta quasi all'unanimità: con solo 7

voti contrari e 34 astenuti. Prima che si sciogliessero le Camere i senatori non hanno perso l'occasione per presentarsi agli elettori come paladini di turno della *sicurezza dei cittadini*. Il *pacchetto* è suddiviso in 22 articoli e comprende un insieme di *misure repressive* che spaziano dal diritto penale a quello processuale, dai meccanismi di investigazione e di prevenzione a quello militare. Ne riassumiamo e ne qualificiamo, in grande sintesi, il contenuto.

### ***Aggravamento di pena e nuove figure di reato sul furto***

Con l'art. 2 innanzitutto viene elevata la pena base per il furto semplice (art. 624 C.P.). Questa passa da 15 giorni a sei mesi. E così il furto viene ora punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni e la multa da 300.000 a un milione. In secondo luogo vengono configurati come reati autonomi, mentre prima figuravano solo come circostanze aggravanti: il reato di furto in abitazione e il reato di furto con strappo; puniti entrambi (art. 624 bis C.P.) con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 600.000 a 2 milioni. La pena, poi, salta da 3 a 10 anni e da 400.000 a 3 milioni se il fatto è aggravato non solo da una delle circostanze specifiche previste in materia di furto dall'art. 625 C.P. ma anche da una delle circostanze comuni previste dall'art. 61 C.P. La stessa pena è prevista se il furto riguarda armi munizioni esplosivi. In terzo luogo viene concessa una riduzione di pena da un terzo alla metà al colpevole che fa rintracciare i complici e/o i ricettatori. Questi aggravamenti-incentivazione sono quindi una mistura di furore punitivo contro i noti «*poveri cristi*» sospinti alla galera permanente e di meschinità corruttiva destinata all'imbarbarimento ulteriore della vita sociale.

### ***Restringimento-abolizione della possibilità di non patire il carcere***

L'art. 1 dà un colpo all'istituto della sospensione condizionale della pena, stabilendo che questa va revocata anche se concessa in sede di patteggiamento quando preesiste un ostacolo alla sua concessione. L'art. 5 proibisce la concessione degli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per evasione nei cinque anni precedenti (evadere non significa scappare dal carcere, ma allontanarsi appena dalla porta di casa per chi è agli arresti o in detenzione domiciliare). L'art. 3 com-

pleta poi queste disposizioni stabilendo che nei processi con detenuti o nei casi di urgenza la notifica venga eseguita dalla polizia. È condensato quindi in queste disposizioni un maggior controllo e una maggiore repressività nei confronti di chi ha avuto *a che fare con la giustizia*.

### ***Sbarramenti processuali per restringere le impugnazioni***

L'art. 6, legalizzando la prassi in atto da diversi anni che è quella di dichiarare i ricorsi inammissibili, istituisce la *Sezione della Corte di Cassazione per l'esame dell'inammissibilità dei ricorsi* (art. 669 bis CPP) col compito appunto di stabilire preliminarmente se far passare o bloccare un ricorso. Lo scopo perseguito con la nuova *Sezione* è quello di eliminare preventivamente (il giudizio della Corte è insindacabile) la massa dei ricorsi proposti dagli stessi imputati e/o interessati (leggi proletariato immigrati piccola-borghesia) o delle difese meno titolate. È quindi un passo verso l'abolizione del 3° grado di giudizio e la definitività della sentenza di 2° grado; in linea con la tendenza generale alla *amministrativizzazione e sommarietà* del processo penale. E non contraddice ma conferma questa tendenza, sia la previsione del *ricorso straordinario per errore materiale o di fatto* (art. 625 bis CPP) nei casi in cui i provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione siano inficiati da errori materiali, sia la limitazione dell'inappellabilità alle sole sentenze che applicano soltanto l'ammenda (modifica dell'art. 593 CPP da parte dell'art. 13).

### ***Potenziamento dei poteri coercitivi dei giudici dell'attività della polizia giudiziaria, dei poteri prevenzionali dei questori***

Le misure più aggressive e a *effetto immediato* del *pacchetto* sono contenute, a parte il citato art. 13, negli articoli da 10 a 18. Intanto gli artt. 7-8-9, che modificano gli artt. 327 348 e 354 del codice di procedura penale, ridanno alla polizia giudiziaria i vecchi poteri di impulso e di iniziativa nel senso che questa può svolgere l'attività repressiva senza dipendere dal P.M.. In secondo luogo l'art. 10 stabilisce l'arresto obbligatorio in flagranza per i nuovi reati di furto (mod. art. 380 CPP); l'art. 11 il fermo di coloro che non sono facilmente identificabili (mod. art. 384 CPP), l'art. 12 l'allargamento dei casi di *custodia cautelare* (mod. art. 391 CPP), l'art. 14 la facoltà di applicazione di misure

custodiali dopo la sentenza di condanna di 1° grado (mod. art. 275 CPP) e l'obbligatorietà dopo la sentenza di 2° grado. In terzo luogo l'art. 15 attribuisce al questore il potere di proibire agli «*avvisati*» apparati di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuali e di altri strumenti; e prevede inoltre la possibilità di applicazione di misure provvisorie prima ancora che il Tribunale *Misure di Prevenzione* si pronunci sulla sua proposta. In queste misure c'è quindi un potenziamento dei meccanismi interdittivi - coercitivi - preventzionali degli apparati statali di repressione e controllo, che non ha nulla da spartire con la conclamata *sicurezza dei cittadini*, ma che mira a schiacciare sfruttati oppressi oppositori trasgressori, ecc.

### ***Nuovi poteri di coordinamento al Prefetto al Ministro dell'Interno e utilizzo dell'esercito nel controllo territoriale***

L'art. 16 attribuisce al Prefetto, per piani di *tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica*, il potere di convocare in riunione le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili dei vari settori interessati (polizia penitenziaria, V.d.F., Corpo Forestale, Capitanerie di porto, Polizia municipale, ecc.). L'art. 17 assegna analogo potere al Ministro dell'Interno, ma a livello centrale, stabilendo che questi dà le direttive per attuare *piani coordinati* di controllo del territorio a cura di Polizia CC e GdF. Infine l'art. 18 dispone l'impiego dell'esercito, in presenza di *specifiche e eccezionali esigenze*, per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi. E precisa che i contingenti di soldati mobilitati debbono stare a disposizione dei Prefetti e per programmi di controllo che non superino il semestre. E a chiusura l'art. 19 aggiunge che i militari, oltre alla sorveglianza, possono procedere all'identificazione dei passanti e al loro fermo temporaneo sul posto; mentre gli artt. 20 e 21 si occupano del trattamento economico della truppa. Quindi siamo a un livello altissimo di militarizzazione del controllo sociale e del territorio; al livello dell'intervento annichilitivo e a tutto spiano da parte dei corpi speciali dello Stato; in pieno *militarismo sanguinario*.

Concludendo osserviamo che il *pacchetto sicurezza* è giunto in porto al termine di vari provvedimenti *sulla giustizia* (nuova legge sui collaboratori, giusto processo, difesa d'ufficio, patrocinio dei non abbienti, trattamento delle detenute madri) che, singolarmente e nell'insieme, accentuano il carattere monetario di classe e profondamente sperequato del vigente processo e dei meccanismi ad esso collegati.

Quando il governo D'Alema - Diliberto - Jervolino varò il *pacchetto* sotto forma di disegno di legge il 18 marzo 1999 noi denunciavamo il complesso di misure come un *sistema mozzamani* che suscita vendetta (ved. suppl. 16/4/99). Ora che questo *sistema* è diventato *legge di Stato* non ci resta che combatterlo e attaccarlo in ogni aspetto con la massima determinazione. **Contro il militarismo sanguinario per il potere proletario.**

CAP. 5  
IL CARCERE DURO,  
PREVISTO DAL 41 BIS PER I BOSS, ESTESO AI CONDANNATI  
PER REATI DI «TERRORISMO E DI EVERSIONE»

*È l'ennesimo attacco della guerra controrivoluzionaria dello Stato nei confronti delle organizzazioni di opposizione extraistituzionale e anti-statali. Non farsi intimidire dal potere. Affilare le armi della lotta. (dal Supplemento 1/6/2002)*

L'ultima misura forcaiuola decisa dal governo è l'applicazione del *carcere duro* ai condannati per i reati di *terrorismo e di everzione*. Categoria di reati dai contorni sempre più sfumati fino a ricomprendere qualsiasi azione a sfondo politico fuori dagli schemi legalitari. Prendendo ad occasione il decennale della *strage di Capaci* il 24 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge con il quale ha preso due provvedimenti. Con un primo provvedimento ha prorogato per quattro anni l'art. 41 bis della legge penitenziaria scadente al 31/12/2002. Con un secondo provvedimento ha poi incluso i reati di *terrorismo e di everzione* tra i reati associativi contemplati dall'art. 4 bis della legge penitenziaria, che subordina i benefici carcerari e le misure alternative alla collaborazione. E così ha esteso il *carcere duro* stabilito per i *boss* agli elementi politici.

Spendiamo qualche parola sul 41 bis. L'art. 41 bis della legge carceraria (L. 26/7/75 n. 354 e succ. mod.) è stato introdotto con la legge 10/10/86 n. 663 e riguarda soltanto le *situazioni di emergenza*. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere, «*in caso di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza*», le normali regole di trattamento dei detenuti. Con decreto-legge 8/6/92 n. 306 è stato introdotto un

secondo comma, che riguarda la *criminalità organizzata* e che stabilisce: «*Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'art. 4 bis, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi a concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza*». La disposizione restrittiva era valida per tre anni. Ma con la l. 16/2/95 n. 36 è stata prorogata di anno in anno fino a quest'ultima proroga quadriennale. Il 41 bis divide quindi i detenuti in due categorie: a) «*speciali*»; b) «*comuni*». Ai primi sono limitati le ore d'aria, i contatti tra i detenuti, i colloqui coi familiari, ecc.; e rifiutati i permessi e le misure alternative (affidamento, semi-libertà, detenzione domiciliare) concessi ai *comuni*. Il tutto in conformità all'ideologia di *vendetta-premio* che ispira la legge carceraria.

Il ministro Castelli, tradendo l'occasione della proroga del 41 bis che col presidente dell'antimafia Centaro e il dirigente del DAP egli avrebbe voluto definitivo, ha tenuto a sottolineare che il 41 bis è la *risposta concreta nella lotta al terrorismo*. La mafia quindi è solo un pretesto; i veri bersagli della misura vessatoria restano i militanti delle organizzazioni antagoniste. Elevare il livello di autodifesa, di collegamento e di attacco.

# PARTE TERZA

## MASSACRI E AGITAZIONI

### NELLE CARCERI

#### CAP. 6

#### DOPO I PESTAGGI CONTRO I DETENUTI LE GUARDIE CARCERARIE RICATTANO IL GOVERNO CON LO «SCIOPERO BIANCO»

*Il neoministro della giustizia Fassino e il direttore del DAP Caselli promettono nuovi agenti e mezzi. Si fa sempre più violento il controllo sui carcerati. Sviluppare l'autodifesa nelle carceri. Sostenere i bisogni e le lotte dei detenuti. Mobilitarsi contro la violenza degli apparati punitivi dello Stato. (dal Supplemento 16/5/2000)*

Il 3 aprile nel carcere di Sassari 21 detenuti vengono pestati a sangue dalle guardie. A seguito delle denunce dei familiari viene promossa un'indagine giudiziaria e il 3 maggio vengono arrestati il provveditore regionale la direttrice del carcere il comandante delle guardie e 79 agenti (60 posti agli arresti domiciliari). Il 5 maggio le guardie carcerarie rompono la disciplina e si schierano a favore dei colleghi arrestati. L'insubordinazione è resa pubblica con una manifestazione davanti il carcere di Sassari. E si estende a macchia d'olio in tutto il paese assumendo forme varie: a Roma gli agenti si *autoconsegnano*; a Napoli disertano la mensa; a Milano mettono in atto sit-in davanti a San Vittore; a Torino scendono in strada. Il 10 scatta lo *sciopero bianco* in tutte le carceri. Ovunque gli agenti di polizia penitenziaria fanno la voce grossa e reclamano dal governo più uomini e poteri. L'*esecutivo* entra in fibrillazione e il 12, mentre il Gip Mariano Briada rimette in libertà gli arrestati, capitola di fronte agli agenti, impegnandosi: a) ad assumere 743 amministrativi e civili; b) a reclutare in un biennio 1.500 guardie carcerarie e 2.000 ausiliari; c) a stanziare 30 miliardi per furgoni cellulari. In cambio gli agenti revocano lo *sciopero*

*ro bianco* e riprendono il *servizio regolare*. Dalla vicenda si vede così, da un lato, l'enorme forza di pressione raggiunta e giocata sul governo dal corpo di polizia penitenziaria; dall'altro, la folle politica di sicurezza dei governi di centro-sinistra, che continuano ad ampliare i ranghi dei *corpi di sicurezza* a dismisura (di fronte a 53.000 detenuti ci sono 47.000 agenti carcerari!). E, quindi, il progresso del *militarismo sanguinario*.

Il carcere è certo l'istituzione di massima violenza punitiva ove i soprusi da parte delle guardie nei confronti dei detenuti sono quotidiani e vengono alla luce solo nei casi più gravi. Ma da un po' di tempo a questa parte sono frequenti i *pestaggi bestiali* non solo nelle carceri delle isole ma anche in quelli del Nord come a Opera. C'è un peggioramento evidente del *clima carcerario*. Le violenze, il giro di vite sulla *Gozzini*, il sovraffollamento, la mancanza di assistenza sanitaria, ecc., sono aspetti specifici di questo peggioramento, alla cui base c'è la politica di *militarismo sanguinario* del potere. Quanto sta avvenendo nelle carceri è uno *scampolo macabro* di quanto avviene fuori dalle carceri. Per la salvaguardia dell'incolumità salute e dignità dei detenuti ci vuole quindi un crescente collegamento con le famiglie e coi liberi e un crescente sostegno da parte di questi ultimi a favore dei primi.

È giusta e apprezzabile la protesta messa in atto dalle detenute di Rebibbia e dai detenuti di San Vittore contro la liberazione delle guardie arrestate e a difesa della loro dignità. Questa protesta va ripresa estesa rilanciata e spinta contro la politica forcaioula del governo e del potere e inserita nelle campagne di mobilitazione per la liberazione dei detenuti proletari, la riduzione della durata della custodia cautelare, le condizioni igienico-sanitarie e relazionali più umane.

## CAP. 7 SENZA LA RIVOLTA DEI DETENUTI L'AMNISTIA E IL CONDONO RESTANO MERCE DI SCAMBIO TRA GOVERNO E OPPOSIZIONE.

*Contro i giuochi del «palazzo» amnistia piena per tutti i reati patrimoniali e a favore di proletari ed extracomunitari e indulto generalizzato non inferiore ai tre anni. (dal Supplemento 1/7/2000)*

Da tempo la situazione carceraria è in stato di alta tensione per le inumane condizioni igienico-sanitarie, il sovraffollamento, i trasferi-

menti, le discriminazioni, gli abusi e i pestaggi. E si è infiammata ed esplosa nella seconda parte di giugno in seguito al temporeggiamento del governo e dei parlamentari nell'emanare le *misure di clemenza* ventilate o promesse.

I primi accenni di rivolta carceraria scoppiano nel carcere di Trieste ove i detenuti, si tratta di alcune centinaia, si sollevano contro l'invivibilità, la sofferenza, il sovraffollamento. La rivolta si estende ad altre carceri: Avellino, Palermo, Pisa, Lecco, Cagliari, Sassari, Opera. I detenuti protestano bruciando lenzuola e biancheria, ingaggiando scontri con le guardie, battendo le sbarre, esponendo cartelli. E reclamando un provvedimento di amnistia e di indulto generalizzati. In questi ultimi giorni, dopo un momento di pausa per consentire al governo il varo delle *misure*, sono riprese le agitazioni nelle carceri. Il 28 protesta S. Vittore (Milano). Il 29 insorge il reparto femminile di Rebibbia (Roma). A Trapani ci sono scontri tra detenuti e agenti penitenziari. Episodi analoghi scoppiano a Udine e Matera. La situazione è quindi in ebollizione ed è ciò che preoccupa i politici.

Ufficialmente Ds - Ppi - Dem. - Rad. - Ccd sono per l'indulto; Fi - An - Lega (solo per i reati politici) sono per l'amnistia; Prc - Pdc - Sdi - Verdi - Udeur sono per l'indulto e l'amnistia; Violante e l'Associazione Nazionale Magistrati (ANM) sono contrari all'una e all'altro. Maggioranza e opposizione, mentre temporeggiano a concordare un provvedimento (per un *atto di clemenza* ci vogliono i due terzi del parlamento) in quanto nessuna delle due coalizioni vuole perdere voti, sottobanco trattano le concessioni reciproche da farsi. La suonata è che Berlusconi vuole l'amnistia per i *reati di tangentopoli*, un rospo che Ds e Democratici sono restii ad ingoiare. Così le cose si trascinano per le lunghe finché non arriva la *spallata* dall'esterno.

Intento il governo, a conferma e sviluppo della sua *strategia di sicurezza*, ha presentato un piano di *interventi strutturali*, che imprime un altro giro di vite al meccanismo penale e giudiziario. In questo piano sono previste le seguenti misure: 1) aumento da 45 a 60 gg. dello sconto per buona condotta carceraria dal 1995; b) braccialetto elettronico per chi sconta la pena all'esterno del carcere; c) espulsione immediata degli extracomunitari che abbiano subito una condanna non grave; d) costruzione di nuove carceri; e) 1.000 magistrati in più e nuovi Tribunali; f) nuovo regolamento; g) 1.500 nuovi agenti + 800 ausiliari + 2.000 civili. Il governo pensa a nuove carceri non a dare un posto di lavoro a chi esce dal carcere. Si muove quindi combinando ferocia e ipocrisia.

Un condono di un anno farebbe uscire dalle carceri 9.000 detenuti circa; uno di due 14.000; uno di tre 17.500. È quello che occorre solo per eliminare il sovraffollamento. Riguardo all'ammnistia questa va concessa a tutti i detenuti meno abbienti per reati patrimoniali e connessi in quanto le persone benestanti potendo portare i processi alla lunga la godono quotidianamente sotto forma di *prescrizione del reato* (nel 1998 ci sono state 130.000 archiviazioni per prescrizione e questa cifra è aumentata nel 1999). Attenzione anche quando parlano di amnistia e indulto, i politici non intendono *svuotare le carceri ma decongestionare i Tribunali*; per cui consigliano *amnistia condizionata e indulto revocabile*, legati cioè alla buona condotta del beneficiario e così a svaporare nel nulla L'A.N.M. boccia l'ammnistia perché genererebbe l'attesa di futuri provvedimenti di clemenza e l'indulto perché vanificherebbe gli effetti della giustizia. È la posizione tipica di un apparato repressivo dello Stato che dimentica che la *giustizia* di cui parla è una mannaia della finanza sulle classi subalterne e quindi una macchina oppressiva, corrotta, iniqua. Pertanto i detenuti non debbono desistere dalle rivolte senza prima avere concrete misure di amnistia e indulto generalizzate e senza condizioni.

CAP. 8  
LE PROTESTE CARCERARIE  
HANNO IMPENSIERITO I POLITICANTI  
MA NON SONO BASTATE A PIEGARLI  
E A STRAPPARE «MISURE DI CLEMENZA»

*Occorre uno sviluppo della protesta nelle carceri altrimenti la situazione peggiora. AMNISTIA per tutti i reati patrimoniali e non, a favore di proletari ed extracomunitari. INDULTO generalizzato non inferiore a tre anni. (dal Supplemento 1/9/2000)*

L'affievolimento in agosto delle proteste carcerarie esplose in giugno e luglio ha avuto come effetto immediato la scomparsa dall'ordine del giorno parlamentare delle proposte di amnistia e indulto. Politici e parlamentari hanno accantonato ogni progetto di *misure di clemenza*, arroccandosi nel proprio *cinismo punitivo*. In particolare il governo ha

fatto macchina indietro, cancellando la concessione dell'indulto e centralizzando la propria *politica penitenziaria* sull'allargamento della *liberazione anticipata* (da 90 a 120 giorni l'anno di buona condotta carceraria). Non è che sia sbollita la tensione nelle carceri. Il clima di invivibilità, gli abusi, il sovraffollamento, ecc., continuano a crescere nelle carceri. E così pure la tensione. E il malessere serpeggia in mille modi. Il 22 agosto a Rebibbia il reparto malattie infettive ha iniziato uno sciopero della fame per ottenere la scarcerazione di ammalati di Aids e sieropositivi. È che è bastata la *calma* di agosto per risospingere in alto mare l'emanazione di un qualsiasi provvedimento di amnistia e di indulto, che era stato promesso per imminente. Quindi, come le nuvole passeggere non portano temporali, così le proteste lasciate a metà - anche se allarmano - non fanno paura e stuzzicano la perfidia dei repressori.

I detenuti debbono riprendere le agitazioni in tutte le carceri e rilanciare in modo più deciso le proteste, sollevandosi contro la segregazione dei proletari e per l'amnistia e l'indulto. Le forze rivoluzionarie debbono sostenere dall'esterno questa protesta e spingerla in avanti contro il potere reazionario. La situazione carceraria attuale è la conseguenza diretta della *razzia del lavoro*, della *rapina finanziaria* delle risorse, della *tolleranza zero*, del *militarismo sanguinario*. E tra proletari liberi e proletari detenuti il *confine* è cancellato. Quindi la lotta sul *fronte carcerario* va collegata e ricompresa alla e nella lotta sul più vasto *fronte proletario* contro la *fabbrica flessibile*, l'*italo-imperialismo*, il *militarismo sanguinario*.

In questa fase di crisi sociale acuta e di scontro crescente tra le classi la popolazione carceraria non potrà che crescere e le carceri traboccare di detenuti anche se ne verranno costruite di nuove a dismisura. Chi paga penalmente sono i proletari e i sotto-proletari (operai, disoccupati, immigrati, tossicodipendenti, ladruncoli, ecc.), contro i quali la condanna è *rapida* attraverso il giudizio direttissimo e l'immediato. Quindi è a loro favore che dobbiamo esigere un'amnistia ampia e per tutti i *reati patrimoniali* e un indulto generalizzato e incondizionato non inferiore a tre anni.

## CAP. 9 BESTIALE MASSACRO DI DETENUTI DI SINISTRA NELLE CARCERI TURCHE

*Disprezzo infinito per i massacratori! Onore immenso ai combattenti caduti! Il nostro pieno appoggio al movimento rivoluzionario. (dal Supplemento 31/12/2000)*

Dal 20 ottobre circa, diverse migliaia di detenuti politici - appartenenti ai vari raggruppamenti di sinistra turchi e kurdi (DhKP, TKp-ml, TiKp, PKK) - sono in sciopero della fame contro il trattamento dispotico la tortura il sovraffollamento (in una cella vengono ammassati fino a 50 detenuti). Una parte di detenuti protesta anche contro il trasferimento nelle celle uniche denominate significativamente *bare*. Lo sciopero investe una ventina di penitenziari ed ha suscitato un'ondata di solidarietà popolare di indignazione anti-statale. Si sono avute imponenti manifestazioni di massa in appoggio ai detenuti ad Ankara e a Istanbul, ove i militari hanno operato migliaia di arresti. A metà dicembre la tensione è altissima. Per stroncare la protesta carceraria le forze di polizia inscenano una dimostrazione pubblica esigendo dal governo l'uso della mano dura. In Turchia l'amministrazione delle carceri ed in modo specifico dei detenuti politici è un *affare* dei militari. Lo *Stato maggiore* detta legge al governo. Il premier Eccevit recepisce il *segnale* e dà via libera alla polizia per stroncare la protesta.

L'operazione di soffocamento della protesta scatta il 19 dicembre nelle prime ore del mattino. Prima di iniziare l'operazione massacro la polizia porta via i familiari e le donne che digiunano in solidarietà coi propri carcerati. Poi si lancia contro i detenuti aprendo il fuoco, prendendoli a bastonate, mutilando orrendamente quanti ingaggiano lo scontro, dando alle fiamme i digiunanti più decisi. Il bilancio è terrificante: 30 morti tra i detenuti solo 2 tra i gendarmi e centinaia di mutilati e feriti. Al termine dell'operazione la direzione delle carceri impone l'alimentazione forzata, trasferisce un migliaio di detenuti nelle *bare* e scatena la tortura. I detenuti posti in isolamento vengono pestati, lasciati nudi sui pavimenti, privati di vitto e acqua. Nonostante il terrificante massacro diverse centinaia di detenuti continuano a digiunare contro i *torturatori*; spaventando il potere per la loro risolutezza invincibile.

L'orrendo massacro non può essere visto come la risorsa tipica dell'intervento dei militari negli *affari civili* in Turchia. È una manifestazione di forza, controrivoluzionaria, del potere che, nella crisi sociale e politica acuta che travaglia il paese, trova nelle forze armate l'elemento di forza unitaria per la sua sopravvivenza. Il massacro è una cauzione al prestito del FMI. Non solo. È una dimostrazione del ruolo di sicurezza che le forze armate intendono giocare all'interno e nella surriscaldata area mediorientale e centroasiatica. Il massacro va quindi visto come un *momento* della guerra controrivoluzionaria che i gruppi dominanti turchi, poggiando sulle forze armate, stanno conducendo nel paese e nell'area. L'esercito non si ferma alle carceri, sta intensificando le operazioni nelle montagne. Ed è pronto ad altre imprese. Pertanto il massacro e il pestaggio dei detenuti politici è una minaccia concreta contro tutti i movimenti di lotta, nazionali e rivoluzionari.

In questo momento e per quanto possiamo fare esprimiamo il nostro più profondo disprezzo contro i massacratori; riconosciamo il più grande *onore rivoluzionario* ai detenuti che si sono battuti e che si stanno battendo con una risolutezza impressionante; e manifestiamo la nostra solidarietà a tutti i combattenti rivoluzionari turchi kurdi e dell'area mediorientale.

## CAP. 10 COSTRUIRE CASE PER I SENZATETTO NON CARCERI

*Fuori i proletari dalle galere, dentro padroni e parassiti.  
Per l'indulto incondizionato di tre anni. (dal Supplemento 30/9/2002)*

Dal 9 settembre i detenuti hanno ripreso l'agitazione contro il sovraffollamento e per l'indulto. L'azione di protesta, partita da *Rebibbia*, si è estesa ad altri penitenziari (*Opera*, *Secondigliano*, *Sollicciano*, ecc.). I detenuti rifiutano il cibo, battono le scodelle contro le sbarre, espongono striscioni e magliette. A metà mese si sono uniti all'agitazione i lavoratori interni (i detenuti addetti alle pulizie, alla cucina, alla manutenzione); i quali a giorni alterni incrociano le braccia. La protesta si sta svolgendo in forma pacifica e ruota su questo ventaglio di richieste: a) indulto generalizzato di 3 anni; b) aumento da 3 a 4 mesi della *libe-*

razione anticipata; c) abolizione degli artt. 4 bis e 41 bis dell'O.P.; d) depenalizzazione dei reati minori, abolizione dell'ergastolo; e) espulsione su richiesta dello straniero; f) assistenza medica a cura del SSN. Perora un centinaio di carceri (tra cui *S. Vittore, Poggioreale, Torre del Gallo*) è in stato di agitazione.

Appena è ripresa la protesta nelle carceri sono ricominciate a fioccare le proposte di *provvedimenti di clemenza*. I *forzisti* Biondi Cicchitto Taormina hanno firmato una proposta di indulto condizionato. I *rifonduti* Russo Spena e Pisapia ne hanno sottoscritto due: a) una proposta di amnistia e indulto condizionati; b) e una di sospensione condizionale della pena a prova (*indultino*). I *diessini* Folena e Siniscalchi hanno presentato una proposta di indulto condizionato. Il *radicale* Pietro Milio ha proposto un indulto triennale revocabile (applicabile a chi ha scontato almeno 6 mesi e preclusivo per certe categorie di reati). Lo stesso forcaiuolo ministro della giustizia, che nell'incontro di Copenaghen del 13 settembre coi pari colleghi aveva accusato la *sinistra* di fomentare la rivolta e l'associazione *Antigone* di promuovere *disordini e turbative* accostandola agli *anarco-insurrezionalisti*, ha abbassato i toni dichiarando di rimettersi alla volontà del parlamento. Infine il 24 settembre per la prima volta un rappresentante dell'associazione *Papillon*, l'ex brigatista in semi-libertà Vittorio Antonini, è stato convocato a Montecitorio dalla *commissione giustizia*. Sembra quindi che un provvedimento all'leggeritivo della pena, di amnistia non se ne parla concretamente, debba venir fuori, dopo anni di attesa, da un momento all'altro.

Ma attenzione a non farsi abbindolare. In questo fioccare di proposte c'è molto fumo e poco arrosto, perché tutte queste proposte sono intesute di ipocrisia e da un comune livore controrivoluzionario. Attualmente nelle carceri, la cui capienza normale è di 41.000 posti, ci sono 57.000 individui. Di questi un terzo è costituito da extracomunitari; un quarto da tossicodipendenti. Nel 2001 si sono verificati 70 suicidi, quasi 900 tentativi di suicidio, e circa 6500 atti di autolesionismo. Come dire che il carcere attuale è un *inferno*. Ebbene le galere sono affollate e invivibili, non per una *distorta politica* della giustizia, ma per l'applicazione sistematica di una *giustizia di classe*, securitaria e spietata. E precisamente: per il rastrellamento capillare della *micro-criminalità*; per la selvaggia repressione di disoccupati, precari, extracomunitari, tossicodipendenti; per l'applicazione generalizzata del *modello Milano*, elogiato da tutti i politicanti, soprattutto da quelli di *sinistra*. E ancora. Le carceri sono sovraffollate e invivibili perché, a dispetto della conclamata finalità rieducativa della pena, la logica di segregazione in voga dagli

anni novanta è quella di parametrare i costi in funzione delle categorie sociali (precari, tossicodipendenti, extracomunitari). La *giustizia* tende cioè a differenziare sempre di più i circuiti carcerari e di controllo sociale secondo criteri efficientistici e di economicità. La questione carceraria insomma è una questione sempre di più proletaria.

Del carcere si parla, come si è detto, solo quando i detenuti si muovono. Per questo i detenuti debbono stare in guardia dai lusingatori e dai falsi protettori. Chi si limita a denunciare il *privilegio* e la *discriminazione* senza investire il carattere di classe della custodia in carcere e fuori del carcere crea disorientamento e rassegnazione. Nelle carceri non ci sono i *malcapitati* gli *emarginati* e gli *analfabeti*. Nelle carceri ci sono i giovani senza salario, gli extracomunitari, i senza tetto, ecc. Tutte persone cioè che il potere controlla e reprime. Castelli, mentre è disponibile a sollevare dai *guai giudiziari* i colletti bianchi, nutre istinti sanguinari per meridionali extracomunitari e ragazzini, contro i quali propone nuove carceri e l'aggravamento del regolamento penitenziario, della disciplina sugli stupefacenti, delle pene per i minori con il loro internamento nelle carceri per adulti. La *giustizia* vuole quindi più repressione e più giovani in galera. Pertanto la protesta pacifica, se basta a far parlare di indulto, non basta a vincere i giuochi politici. Per avere un indulto, che non sia una beffa, ci vuole un'azione decisa e più energica dei detenuti.

## CAP. 11 NO ALL' «INDULTINO» PER UN INDULTO INCONDIZIONATO DI TRE ANNI

*Senza una spallata dalle carceri l'indulto resta solo merce di scambio tra le varie combriccole di politicanti. (dal Supplemento 15/11/2002)*

Le carceri restano in agitazione ma senza innescare forme di protesta visibili. Tra i detenuti cresce l'attesa di un indulto consistente specie dopo l'implorazione di Woityla in parlamento il 14 di concedere *una riduzione di pena*, applaudita in modo scrosciante dagli ipocriti baciapile parlamentari. Ma i detenuti non debbono farsi illusioni, perché si parla di indulto a tutto spiano ma c'è un'aria di ipocrisia e di beffa.

Il 20 novembre dovrà essere esaminata dalla *commissione giustizia*

la proposta di *sospensione della pena*, chiamata *indultino*, avanzata dai deputati di sinistra Pisapia-Buemi per aggirare la necessità della *maggioranza qualificata*. Ma non si tratta di indulto bensì di una specie di *messa in prova*. La pena verrebbe sospesa di tre anni con obbligo del beneficiario di firmare tutti i giorni presso il commissariato, di dimorare nel comune di residenza e di rispettare precisi orari. La pena si estinguerebbe nei cinque anni con incarceramento immediato in caso di violazione delle prescrizioni.

Il 13 i Ds hanno presentato una proposta di indulto di tre anni, ma piena di *esclusioni oggettive* per i reati gravi e di *esclusioni soggettive* per coloro che hanno trasgredito più volte la legge; e, comunque, revocabile nel caso di commissione di un qualsiasi delitto non colposo entro il quinquennio.

Si tratta quindi di proposte flessibili, individualizzanti, piene di trabocchetti, che non alleviano ma alla fine allungano la pena. Pertanto se non vogliono essere presi in giro i detenuti debbono tenere nelle loro mani l'iniziativa pratica per l'indulto e farsi sentire per spezzare il giuoco ipocrita in corso.